COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del Reg. Data 30-04-21

Oggetto:	ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL
	D.LGS. N. 118/2011. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON TENERE LA
	CONTABILITA ECONOMICO-PATRIMONIALE (COMUNI SOTTO I 5.000
	ABITANTI) (ART. 57, C. 2-TER, D.L. N. 124/2019)

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 12:00, nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Vergari Fabrizio	P	Marcozzi Primo	P
Tempestilli	A	Portesi Sauro	P
Agostino-Antonio			
Agostini Francesco	A	Paternesi Meloni Franco	P
Cameli Andrea	P	Stortini Piero	A
Panaioli Maria Cristina	P	Ferrara Loredana	A
Sciamanna Luigino	P		

Assegnati n.11 Presenti n. 7 In carica n.11 Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- -Presiede il Sig. Vergari Fabrizio nella sua qualità di Sindaco
- -Partecipa il Segretario comunale

Sig.ra Dott.ssa Nerla Giuliana

- -La seduta é pubblica
- -Nominati scrutatori i signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, la presente proposta é stata adottata in conformità alla L.267/00.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- . del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- . del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Atteso che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire di raccordare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Tenuto conto che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

Ricordato sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, d.Lgs. n. 267/2000:
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011:
- l'adozione della contabilità economico-patrimoniale;

Rilevato invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, l'art. 232, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l'opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

Preso atto, inoltre, che qualora l'ente eserciti la facoltà di cui all'art. 232, c. 2, TUEL, lo stesso comma prevede che "Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente";

Ritenuto opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare la facoltà concessa dall'art. 232, c. 2 e dunque di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

Preso atto, in ogni caso, che l'ente, ai sensi dell'art. 232, c. 2, TUEL, deve allegare al rendiconto di gestione una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali 10 novembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente recita: "La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009."

Rilevato inoltre che il suddetto decreto dispone: "Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL."

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

```
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
```

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.M. 10 novembre 2020 ad oggetto: "Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale";

Con votazione palese resa per alzata di mano espressa nei modi di legge avente il seguente esito:

```
consiglieri presenti n. 7;
consiglieri votanti n. 7;
voti favorevoli n. 7;
voti contrari n. /;
voti astenuti n. /;
```

DELIBERA

- di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
- di prendere atto che il presente atto rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, c. 3, TUEL, poiché gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato;
- 3) di dare atto, in ogni caso, che l'ente allegherà al rendiconto di gestione una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con le modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali 10 novembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020);
- 4) di trasmettere il presente provvedimento:
- a tutti i responsabili di servizio;
- all'organo di revisione economico-finanziaria.
- alla BDAP;

```
Infine, IL Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono: consiglieri presenti n. 7; consiglieri votanti n. 7; voti favorevoli n. 7; voti contrari n. /; voti astenuti n. /;
```

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO Provincia di Fermo

Oggetto:	ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI
	AL D.LGS. N. 118/2011. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON TENERE LA
	CONTABILITA ECONOMICO-PATRIMONIALE (COMUNI SOTTO I 5.000
	ABITANTI) (ART. 57, C. 2-TER, D.L. N. 124/2019)

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Parere di regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano 31-03-2021

Il Responsabile del servizio F.to GASPARRI ENRICO

Parere di regolarità contabile, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano 31-03-2021

Il Responsabile del servizio F.to GASPARRI ENRICO Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

	SEGRETARIO CC Nerla Giuliana		F.to Vergari	Fabrizio IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Cameli Andrea			
Prot. N.	Approvata	Li	19-06-21				
all'Albo Pre	esa deliberazione, etorio On line per d LA CONFORME A lenza comunale, li	Legge 267/00, viene iniziata oggi la pubblicazione ecutivi. IL FUNZIONARIO INCARICATO GASPARRI ENRICO					
Il sottoscritt	to Funzionario Inc	aricato,	-				
che la prese	A T T E S T A che la presente deliberazione:						
- é stata affi	issa all'Albo Preto	rio On li	ine per quind	lici giorni consecutivi: dal 19-06-21.			
- é divenuta	esecutiva il giorn	o:					
[] perché	dichiarata immed	liatamen	nte eseguibile	e (artt.134, comma 4)			
[] decors	si 10 giorni dalla p	ubblicaz	zione (art. 13	34, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)			
Dalla Resid	lenza comunale, li			IL FUNZIONARIO INCARICATO F.to GASPARRI ENRICO			
	onforme da servire lenza comunale, li	per uso	amministrat	iivo. IL FUNZIONARIO INCARICATO GASPARRI ENRICO			
		=====					